ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2009/72/CE, 2009/73/CE E 2008/92/CE RELATIVE A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS NATURALE E AD UNA PROCEDURA COMUNITARIA SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 33-triciesquinquies

Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi

Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta' di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita' di regolazione degli Stati membri interessati.

Versione in vigore dal 15 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica
Estremi	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
Titolo	II-bis — Mercato dell'idrogeno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-93-2011/art-33-triciesquinquies-accordi-tecnici-relativi-all-esercizio-delle-linee-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-condotte-per-l

triciesquinquies

triciesquinquies